

OSSERVAZIONI DI AICEP AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DCO 644/2014/R/EEL

A: mercati@autorita.energia.it

MI 9 febbraio 2015.

COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI ELETTRICHE E REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PRIVATE (RIU E ALTRE RETI PRIVATE)

Orientamenti finali ---- Mercato di incidenza: energia elettrica ---- 18 dicembre 2014

Spunti di consultazione	Osservazioni e commenti di AICEP
S1. <i>Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?</i>	<p>La definizione della regolazione delle reti private, e quindi anche delle RIU, è utile agli utenti e ai Gestori di tali reti per avere certezza normativa in merito all'approvvigionamento energetico dei propri stabilimenti siti nelle RIU. Il fatto però che la regolazione proposta sia concepita come "transitoria" e non definitiva può far permanere un elemento di incertezza intorno a questa regolazione, i cui contenuti ma anche la cui stabilità e certezza sono di vitale importanza per alcune importanti realtà industriali nazionali. Anche grazie alle RIU infatti tali aziende riescono a competere con le aziende concorrenti straniere che beneficiano di costi inferiori di approvvigionamento energetico, oltre che su altre voci di costo rilevanti.</p> <p>Si chiede pertanto che il successivo completamento del quadro normativo sia in linea con questa regolazione "transitoria" e non la stravolga mettendo a rischio investimenti e attività sul territorio che alcune imprese industriali effettueranno sulla base di questa regolazione, l'unica a loro nota in questo momento.</p>
S2. <i>Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?</i>	<p>Si ritiene preferibile operare con una classificazione semplificata che distingua le diverse tipologie di reti in base alla loro capacità operativa (tecnica, legale, organizzativa) di poter assolvere o meno al precetto di obbligo di connessione di terzi in un regime di sub-concessione.</p>

<p>S3. <i>Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?</i></p>	<p>In merito alla proposta di rilascio di un disciplinare di “sub concessione” per i Gestori delle RIU da parte dei distributori competenti sembra opportuno proporre che tale disciplinare possa essere messo a consultazione pubblica prima di essere introdotto in modo che tutti i soggetti interessati possano valutarne gli impatti e successivamente rilasciato tramite una procedura snella e rapida. Inoltre si chiede che tale disciplinare sia adottato secondo un formato standard comune a tutti i distributori al fine di prevenire eventuali richieste di revisione in fase di rinnovo di tali “sub concessioni”. Infine si ritiene opportuno richiedere all’AEEGSI che la regolazione transitoria per le reti private sia strutturata considerando le naturali differenze esistenti tra le RIU e gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC).</p>
<p>S4. <i>Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?</i></p>	<p>Riteniamo opportuno che la regolazione possa prevedere che le RIU, collocate in aree o distretti che versano in situazioni di crisi industriale, individuati come Aree di Crisi Industriale Complessa (DL 22 Giugno 2012, n. 83) e con adeguati accordi di programma ratificati dal MSE, possano modificare il perimetro comunicato in sede d’inclusione all’interno dell’Elenco RIU. Tale modifica permetterà di includere in tali RIU anche stabilimenti industriali ad essa limitrofi e preesistenti alla data di entrata in vigore della Legge 99/09 purchè le attività produttive di tali stabilimenti siano sinergiche a quelle presenti nelle RIU e/o condividano lo stesso settore di crisi e/o possano essere identificate come un intervento di rilancio/riconversione/riqualificazione produttiva dell’area di crisi.</p>
<p>S5. <i>Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all’obbligo di libero accesso al sistema?</i></p>	<p>Oltre a quanto espresso nel DCO in merito al libero accesso al sistema per i soggetti connessi ad un SDC, riteniamo opportuno ampliare questo concetto in analogia con quanto espresso ai successivi S9 e S21, considerando che un Utente del SDC consumatore può ad esempio avere accesso al sistema elettrico anche erogando il servizio di interrompibilità a Terna in modo autonomo o attraverso il Gestore del SDC come aggregatore dei carichi elettrici interrompibili interni alla RIU. Tale richiesta è motivata dalla notevole integrazione e sinergia dei processi industriali presenti nelle RIU dove un’eventuale riduzione di un carico all’interno della RIU carico, può comportare la riduzione degli altri carichi con incremento dell’immissione in rete attraverso il punto di connessione della RIU con la rete pubblica apportando un beneficio al sistema nella risoluzione delle congestioni.</p>

<p>S6. <i>Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?</i></p>	<p>Riguardo gli aspetti evidenziati nel § II.2 sembra opportuno evidenziare che nel caso delle RIU, l'accesso al sistema elettrico dei soggetti connessi alla RIU va valutato anche in considerazione della particolare natura dei clienti connessi a queste reti private, che sono tipicamente realtà industriali e che hanno quindi esigenze e competenze diverse da quelle di molti degli altri clienti che non sono qualificabili come industrie. Perciò il riconoscimento dell'accesso al sistema elettrico andrebbe definito ricorrendo a norme che non rappresentino per i gestori e gli utenti di RIU rischi o eccessivi oneri gestionali ed economici, lasciando la connessione di utenti privati attraverso la RIU come soluzione di ultima istanza qualora non sia possibile individuare soluzioni di connessione alternative, e in ogni caso senza alcun aggravio alla RIU o al suo Gestore relativamente ai costi di connessione dell'utente privato.</p>
<p>S7. <i>Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?</i></p>	<p>I criteri proposti per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità sembrano adeguati e ben dettagliati. È importante tuttavia rimarcare la necessità di prevedere, nel caso in cui sia presente un obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità, l'introduzione di meccanismi di remunerazione dei Gestori delle reti private che debbono in qualche modo intervenire sulle infrastrutture per adeguarle agli standard minimi per il pubblico servizio. Si concorda con la preventiva esclusione degli SDC e delle RIU dedicate a rifornire esclusivamente stabilimenti produttivi.</p>
<p>S8. <i>Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?</i></p>	<p>L'opportunità di mettere a disposizione delle Parti un unico schema di regole precise, semplici e snelle, che possano essere comodamente esposte in un'unica tabella di una sola pagina.</p>
<p>S9. <i>Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?</i></p>	<p>Nelle definizioni proposte al § II.4 si rileva una criticità riguardo la definizione di "Utenza del SDC" in quanto questa definizione stabilisce che "Tali utenze quindi ed i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con Terna e i gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti col gestore di rete privato tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico" mentre si rileva che, come ad esempio accade frequentemente nel caso di RIU, Utenze del SDC di</p>

	<p>consumo possano erogare il servizio di interrompibilità a favore di Terna ovvero nel caso di Utenze del SDC di produzione gli impianti debbono adempiere agli obblighi di registrazione delle unità sul sistema Gaudì di Terna e nel caso di impianti rilevanti stipulare un contratto di misura con Terna oppure di interfacciarsi con il GSE come sottolineato nel successivo S30. Si propone quindi di rimuovere da tale definizione la frase evidenziata in precedenza sostituendola ad esempio con la seguente <i>“Tali utenze quindi ed i loro responsabili (utenti) hanno principalmente rapporti col gestore di rete privato, tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico, ma possono comunque interfacciarsi con soggetti del sistema elettrico in merito a particolari servizi”</i>.</p>
<p>S10. <i>Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?</i></p>	<p>In entrambe i casi la fornitura sarà caratterizzata da un contratto e da fatture emesse dal fornitore di energia ; per evitare ogni criticità sarà perciò sufficiente che ogni distinzione sia debitamente indicata su ogni documento inerente il suddetto contratto. Nel contesto, ai sensi della Direttiva CEE 2009/72/CE, potranno essere incluse fra le utenze del SDC anche quei consumi civili riconducibili al personale operante nelle attività del sistema</p>
<p>S11. <i>Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?</i></p>	<p>Si ritiene condivisibile il principio di confinamento delle RIU e degli altri SDC per evitare che diventino sempre più estese geograficamente. Tuttavia con riferimento alle RIU le modalità indicate nel DCO non sembrano pienamente aderenti a un principio di gestione “dinamica” delle RIU in accordo con le esigenze evolutive delle realtà industriali site in tali reti.</p> <p>A tal proposito facciamo notare che i gestori delle RIU presenti sul territorio nazionale, su richiesta dell’Autorità, hanno a suo tempo presentato documenti più o meno dettagliati per descrivere la configurazione delle RIU stesse. Considerando che nella fase di recepimento da parte dell’Autorità delle informazioni fornite dai gestori sulle utenze presenti in ciascuna RIU ha lasciato un’ampia discrezionalità al gestore nell’attività di identificazione e selezione di quali informazioni trasmettere o tacere, per evitare di creare discriminazione tra le diverse RIU sulla base del livello di dettaglio delle informazioni fornite al tempo in sede di censimento, suggeriamo di identificare le seguenti univoche e uniformi limitazioni all’estensione territoriale delle RIU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le utenze ricomprese all’interno del perimetro industriale e identificate da opportune delimitazioni

	<p>(muri di cinta, recinzioni, ecc.) sono da considerarsi utenze connettibili, a prescindere da quanto indicato in sede di censimento dal gestore. Questo principio, nel pieno rispetto delle definizioni di cui all'art. 33 comma 1 della L 99/09, tutela gli utenti ricompresi all'interno del perimetro industriale da eventuali omissioni a livello di censimento da parte del gestore di RIU e/o da eventuali cambiamenti intercorsi tra la fotografia alla data di entrata in vigore della citata legge (15.08.09) e la successiva fotografia alla data di comunicazione da parte del gestore delle informazioni in sede di censimento.</p> <p>2. In aggiunta al precedente punto 1, tutte le utenze ricomprese all'interno delle particelle catastali dichiarate dal gestore all'Autorità come facenti parte della RIU in sede di richiesta di inclusione di un sito all'interno dell'elenco di tali reti, sono da considerarsi utenze connettibili. Questo principio, tutela gli utenti presenti in RIU nelle quali non è facilmente identificabile il confine fisico e/o quegli utenti che, seppur all'esterno del perimetro fisico del muro di cinta, sono stati a suo tempo inclusi nel censimento del gestore. Questa esigenza nasce dal fatto che in alcuni casi, i muri di recinzione di una RIU tipicamente circoscrivono soltanto una piccola porzione delle particelle catastali totali su cui insiste questa rete.</p> <p>Pertanto suggeriamo di applicare il principio della sovrapposizione delle particelle catastali, sommando quelle all'interno del muro di cinta con quelle dichiarate in sede di censimento, al fine di armonizzare il criterio di identificazione dell'estensione delle reti, evitando arbitraggi e discriminazioni tra le varie RIU presenti sul territorio nazionale.</p> <p>Inoltre su tutte le particelle catastali facenti parte della RIU (cioè sia tutte le particelle ricomprese all'interno del perimetro delimitato dal muro di cinta che quelle dichiarate in sede di censimento) si ritiene opportuno permettere di effettuare modifiche (frazionamenti e/o fusioni), prevedendo comunque la possibilità di modificare il collegamento diretto con la rete pubblica su richiesta di Autorità pubbliche e/o soggetti concessionari di servizi pubblici, anche su particelle catastali non previste all'atto della sua costituzione.</p> <p>All'interno del perimetro di una RIU (identificato in base ai precedenti punti 1 e 2) dovrà essere permesso al gestore di connettere qualsiasi nuova utenza di consumo e/o di produzione proprio per rispondere alle esigenze di gestione "dinamica" di tali reti. Con particolare riferimento alle utenze di produzione e più precisamente alla realizzazione di nuove unità, a interventi di potenziamento e/o di rifacimento si vuole sottolineare come il criterio della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) prescritto al § II.5.a. del DCO sembra essere troppo stringente per realtà come quelle delle RIU. Infatti diversamente dai SEU in una RIU è più difficile soddisfare i parametri necessari</p>
--	---

	<p>al conseguimento del criterio di CAR in quanto i prelievi di vapore possono variare anche in modo rilevante di anno in anno per esigenze industriali. In virtù anche della recente sentenza del TAR Lombardia n. 02347/2014 che ha abolito la Delibera AEEG 181/11 nella parte in cui l'Autorità limita la possibilità per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di poter accedere al beneficio della priorità di dispacciamento attribuendolo ai soli impianti con ECHP superiore al 50% dell'energia complessivamente prodotta dall'impianto, la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento è quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D. Lgs. 20/2007 e fa riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore superiore al 10%.</p> <p>Tra l'altro tale indicatore, esprimendo il risparmio relativo di energia primaria realizzabile da un impianto di cogenerazione rispetto ad impianti separati per la produzione di energia termica ed energia elettrica, è quello che riesce meglio a quantificare i benefici ambientali dovuti alla cogenerazione.</p> <p>Si è d'accordo con la proposta del § II.5.b.(integrandola con le particelle incluse all'interno del perimetro dei muri di cinta di cui al p.to 1 precedente) mentre la disposizione del criterio § II.5.c. sembra essere troppo aleatoria e discrezionale per poter essere introdotta nella regolazione delle RIU, sarebbe opportuno variarla in quanto l'art. 33 comma 1 della legge 99/09 è incentrato sulla definizione di RIU e non sulle caratteristiche delle unità di produzione funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale. Inoltre la disposizione riguardo l'assenso del gestore di rete concessionario per un nuovo impianto di generazione elettrica appare ridondante con le disposizioni proposte al § II.9.2.B in merito alla connessione di utenza del SDC che deve seguire le disposizioni del TICA.</p> <p>Infine preme sottolineare come l'introduzione della normativa per le reti private dovrebbe comprendere norme di tutela per progetti di sviluppo di nuove unità di generazione elettrica che si troveranno in realizzazione o che saranno autorizzate entro i termini previsti da tale normativa, in quanto tali interventi sono funzionali a un efficientamento del parco produttivo nazionale e a un utilizzo più razionale delle risorse.</p>
<p>S12. <i>Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?</i></p>	<p>AICEP non condivide la limitazione della ricomprensione nel perimetro del SDC alle sole particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte integrante del SDC. - L'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, infatti, definisce "Reti Interne d'Utenza (RIU)" quelle reti elettriche il cui assetto "connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili. Risulta perciò discriminatorio ed eccessivamente limitante non poter ricomprensione nel perimetro di un SDC</p>

	<p>anche quelle unità di consumo industriali con connessione alla rete privata disattivata e che in passato erano state parte del SDC.</p> <p>Al riguardo poi, AICEP rileva che l’inserimento dell’aggettivo “integrante” introduce un ulteriore elemento di qualificazione dell’effettivo perimetro del SDC che - in palese contrasto con la definizione di SDC fornita dal legislatore nazionale e comunitario - potrebbe dare adito a interpretazioni restrittive in merito all’individuazione dei soggetti connettabili. Riteniamo infatti che tutte le utenze (industriali e non) già connesse alla RIU e che, per qualunque motivo, abbiano temporaneamente sospeso i ritiri di energia dalla RIU stessa, siano considerate a tutti gli effetti come utenze connettabili.</p> <p>Si chiede pertanto che la futura regolamentazione, - in conformità al dato testuale dell’art. 33, comma 1, legge 99/09 - , esprima chiaramente che "debbono essere ricomprese nel perimetro del SDC anche quelle particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità di consumo industriali o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata e che in passato facevano parte del SDC ".</p>
<p>S13. <i>Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?</i></p> <p>S14. <i>Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?</i></p> <p>S15. <i>Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l’iscrizione al registro delle RIU?</i></p>	<p>Presumendo che il censimento sia avvenuto tenendo in debito conto gli assetti "storici" e la loro successiva evoluzione ciò che importa per il futuro è poter disporre oggi (<i>entro una scadenza da definire, che potrebbe andare anche al di là del limite del 31 dicembre 2015</i>) di una dettagliata "fotografia" dell'esistente e di una dettagliata "prenotazione" di tutti gli eventuali progetti di ampliamento "accettabili" che possano essere liberamente apportati ai diversi SDC in accordo alla normativa esistente.</p> <p>Al termine di questo censimento dell'esistente e dei progetti "futuribili" coerenti con la specifica natura tecnica e territoriale di ogni SDC, potrà essere introdotto un termine "invalicabile" oltre il quale chiudere e sigillare definitivamente il registro delle RIU.</p>

<p>S16. <i>Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?</i></p>	<p>Si concorda con la definizione proposta del Gestore del SDC e con riferimento specifico alle RIU si vuole sottolineare come la gestione della RIU debba essere considerata come un'attività ancillare alle attività produttive svolte dalle imprese presenti nella RIU. Inoltre si ritiene che i gestori delle RIU debbano essere esentati dall'applicazione della separazione funzionale (unbundling) indipendentemente dal fatto che forniscano o meno energia elettrica anche a consumatori terzi connessi alle RIU. Infatti l'applicazione della separazione funzionale al Gestore delle RIU sembra introdurre un onere eccessivo per i Gestori delle RIU che appartengono a società più piccole e meno integrate. Infine, visti gli obblighi e gli adempimenti in capo ai Gestori delle RIU, si ritiene utile prevedere una remunerazione per questi servizi a carico degli utenti delle RIU stesse, oltre alla possibilità per i Gestori delle RIU di estromettere specifici utenti per ragioni particolari (e.g., morosità).</p>
---	--

<p>S17. <i>Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?</i></p> <p>S18. <i>Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?</i></p> <p>S19. <i>Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC?</i> <i>Se sì, quali?</i></p> <p>S20. <i>Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?</i></p> <p>S21. <i>Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?</i></p>	<p>Sembra opportuno che per tutti i punti di connessione relativi alle utenze del SDC , il gestore del SDC sia tenuto a svolgere i compiti e le funzioni usualmente assegnate alla responsabilità dell'impresa distributrice concessionaria e che, pertanto, ogni gestore di un SDC provveda a rilasciare per ciascun punto di connessione delle utenze del SDC un codice identificativo (POD) e a gestirne la relativa anagrafica.</p> <p>E' indispensabile che i predetti codici POD siano caratterizzati dalla presenza di un codice distributore, assegnato da Terna, che identifichi chiaramente il gestore del SDC sulla cui rete insiste il predetto punto di connessione.</p> <p>Ove utile o necessario a questi POD potrebbe essere associato anche un prefisso o suffisso correlato con l'anagrafica dei punti di connessione delle utenze del SDC.</p>
--	---

<p>S22. <i>Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?</i></p>	<p>Si concorda con la regolazione in merito ai punti di interconnessione di un SDC con la rete pubblica e in merito ai punti indiretti di connessione proposta nel § II.9.3.A.</p> <p>Riguardo la regolazione proposta nel DCO nel § II.9.3.B in materia di misura la richiesta “conformità alle disposizioni normative vigenti sulla rete pubblica” (punto a) per le apparecchiature di misura delle utenze di ogni SDC preme sottolineare che con riferimento alle RIU tale requisito non deve costituire per il Gestore del SDC un onere aggiuntivo e superfluo rispetto alle migliori soluzioni tecniche disponibili per tali apparecchiature. Allo stesso modo la programmazione e il trattamento dei relativi dati di misura in accordo con le disposizioni del TIS e del TIV possono costituire per le RIU un onere gestionale eccessivo ed ingiustificato soprattutto nel caso in cui all'interno della RIU non siano presenti utenze che accedono al sistema elettrico per tramite della rete privata (punto b). Una disposizione come quella proposta nel DCO potrebbe richiedere la sostituzione di un numero rilevante di misuratori all'interno delle RIU comportando quindi un aggravio dei costi di gestione per il Gestore e per gli Utenti di tali reti. Si ritiene pertanto di proporre una soluzione che preveda il rispetto delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di Rete solo per i punti che accedono alle reti pubbliche pur essendo connessi fisicamente alla RIU. Sembra opportuno richiedere perciò che il Gestore della RIU in qualità di soggetto responsabile delle misure degli Utenti della propria rete utilizzi le modalità ritenute più efficienti e utili alla gestione delle attività industriali presenti nella RIU indipendentemente da quelle adottate nelle reti pubbliche, pur rendendo possibile lo svolgimento delle attività di esazione degli oneri di sistema (§ 9.4.C) dovuti dagli Utenti della rete.</p> <p>Infine si concorda con l'esigenza per il Gestore della RIU di coordinarsi con Terna riguardo la misura della produzione di impianti di produzione rilevanti presenti nella RIU. Il coordinamento con Terna per il Gestore della rete è richiesto anche nel caso in cui il produttore sia un soggetto terzo.</p>
<p>S23. <i>In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti</i></p>	<p>Riguardo la proposta di regolazione (§ II.9.4) che prevede per i gestori del SDC di sottostare all'applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del Testo Integrato del Trasporto (TIT) nei confronti sia di Terna che dei Distributori pur condividendo la necessità dei gestori delle reti pubbliche di avere una garanzia in merito ai suddetti obblighi riteniamo che nel caso delle RIU possa risultare oneroso per il Gestore della RIU rilasciare tali garanzie.</p>

<p><i>dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18?</i> <i>Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?</i></p>	<p>Nel caso in cui però l'AEEGSI ritenga comunque di procedere con la definizione di un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni che comportano gli articoli di cui sopra, questa disposizione dovrebbe prevedere che le garanzie siano emesse dai Gestori delle RIU verso Terna e verso il Distributore territorialmente competente (Prelievi dalla rete pubblica) e da Terna verso il Gestore della RIU (Immissioni nella rete pubblica). Per quanto riguarda la quantificazione delle stesse, vista la bidirezionalità dei flussi di cassa da e verso i gestori delle RIU (prelievi e immissioni da e verso rete pubblica), sarebbe opportuno che il calcolo di tali garanzie tenga conto del netting di tali partite. Infine considerato che per gli utenti delle RIU l'energia elettrica è una materia prima fondamentale per l'attività industriale si ritiene congruo che le garanzie coprano una mensilità media delle prestazioni fatturate, calcolata sull'anno solare precedente.</p>
<p>S24. <i>Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?</i></p>	<p>Si condivide la possibilità prevista per il Gestore di definire le condizioni tecnico-economico di utilizzo delle proprie reti e dei servizi ad esse afferenti a fronte della non inclusione nei meccanismi di perequazione generale.</p> <p>Gli adempimenti in capo ai gestori delle RIU devono essere il più contenuti possibile in modo da favorire, in relazione alle realtà specifiche di tale tipologie di reti, un limitato carico di costi da distribuire agli utenti delle RIU.</p> <p>Nel caso di nuove iniziative, in particolare per la produzione di energia, che richiedono il coinvolgimento del Distributore locale e il suo assenso, occorre precisare che tale assenso possa essere condizionato solo dalla verifica della fattibilità tecnica.</p>
<p>S25. <i>Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?</i></p>	<p>In merito all'esazione degli oneri generali di sistema sembra opportuno richiedere che la regolazione stabilisca che Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ponga in consultazione le modalità che ritiene debbano adottare i Gestori degli SDC per l'esazione degli oneri di sistema. Inoltre sembra opportuno richiedere che nella futura regolazione delle Reti Private l'Autorità preveda per la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico la predisposizione di tutti i flussi informativi necessari al tracciamento del "requisito di energivività" dei clienti finali all'interno dei pagamenti ricevuti dai Gestori degli SDC.</p>

	<p>Riguardo poi alla regolazione proposta di applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali di una RIU (§ II.9.4.D – a4), sembra opportuno richiedere che le componenti espresse in c€/kWh siano applicate ai consumi dei singoli utenti delle RIU (calcolati e forniti dal Gestore della RIU) ma con riferimento al livello di tensione, alla potenza impegnata e disponibile del punto di connessione della RIU con la rete pubblica (punto di interconnessione) e non del punto di connessione di ogni singola utenza della RIU con la rete. Questo per le ragioni tecniche meglio dettagliate al successivo S27. Inoltre in merito a tale aspetto è utile sottolineare che molte delle utenze presenti in una RIU se si trovassero sulla rete pubblica avrebbero una connessione ad alta tensione mentre tipicamente all'interno di una RIU l'energia elettrica è distribuita in media tensione.</p>
<p>S26. <i>In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?</i></p>	<p>In merito alla regolazione proposta per l'esazione delle componenti A, UC e MCT a carico dei Gestori degli SDC sembra opportuno prevedere che non sia richiesto ai Gestori delle RIU un sistema di garanzie a copertura di tali obbligazioni analogamente a quanto discusso in S23. Qualora invece l'AEEGSI ritenga inderogabile tale sistema di garanzie, si propone che la Cassa Conguaglio preveda di accettare le garanzie degli utenti consumatori della RIU a copertura degli obblighi del Gestore della RIU. Inoltre tali garanzie dovrebbero essere dimensionate considerando un (1) mese di pagamento.</p>
<p>S27. <i>Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perchè?</i></p>	<p>La regolazione del servizio di dispacciamento/sbilanciamento e dei relativi corrispettivi deve avvenire esclusivamente in caso di prelievo di energia da rete nazionale.</p> <p>Per quanto riguarda i costi di dispacciamento si richiede che il calcolo e quindi il loro pagamento venga dettagliato in modo da evitare possibili doppie fatturazioni, ovvero che vengano pagati dal gestore della RIU sulla totalità dei consumi al punto di connessione di terzi e poi anche dai singoli utenti interni</p> <p>In termini di sbilanciamento all'interno della RIU nulla è dovuto se la SDC non preleva da rete nazionale; è comunque corretto che vengano pagati da chi preleva dalla Rete Nazionale e quindi con un accordo con il fornitore di Energia.</p>

	<p>Attualmente gli sbilanciamenti vengono gestiti dai fornitori che pagano gli stessi sulla totalità dei loro clienti . Non sarebbe infatti corretto che venissero applicati all'interno della RIU considerato il basso numero degli utenti consumatori e quindi l'impossibilità di mediare gli effetti degli eventuali sbilanciamenti.</p> <p>Non si condivide l'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali all'interno delle RIU in quanto, gli utenti sono, per ragioni storiche e di razionalizzazione comparti industriali, generalmente alimentati in MT sia pur avendo consumi ben più rilevanti.</p>
<p>S28. <i>Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?</i></p>	<p>In merito alla regolazione proposta per la possibilità di attivare il servizio di maggior tutela e/o quello di salvaguardia presso alcuni utenti di una RIU sembra necessario introdurre alcuni elementi in accordo con quanto riportato nelle precedenti risposte ai quesiti S17, S22 e S25 di questo documento. Inoltre si ritiene opportuno che i rapporti tra il Gestore della RIU e l'esercente la salvaguardia o la maggior tutela non debbano arrecare oneri ulteriori per il Gestore della RIU rispetto a quelli legati alla sua normale operatività. Quindi è bene che la regolazione preveda che siano gli esercenti la salvaguardia o la maggior tutela ad adeguarsi ai dati che il Gestore della RIU può fornire anziché il contrario (e.g. dati di misura).</p> <p>Infine il Gestore della RIU non dovrebbe essere sottoposto alla regolazione vigente nelle reti pubbliche in relazione allo switching e al distacco per morosità. Pur condividendo che un utente allacciato alla rete pubblica per tramite della RIU debba avere medesimo trattamento in termini di tempistiche e modalità operative di un cliente connesso alla rete pubblica, si ritiene opportuno che il flusso di dati che va dal Gestore della RIU alla società di vendita sia il meno impattante possibile per il Gestore della RIU, che non è dotato di sistemi di gestione commerciale dei clienti (CRM, sistemi di fatturazione) analoghi a quelli delle società di distribuzione.</p>
<p>S29. <i>Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?</i></p>	<p>In merito alla “qualità del servizio” è necessario tenere conto che nel caso delle RIU l'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica è subordinato alle esigenze delle industrie connesse a tali reti. Perciò in queste reti, ad esempio, situazioni come manutenzioni programmate e non programmate ad una o più utenze della rete possono avvenire e tuttavia le RIU tipicamente non dispongono di quelle risorse che possono garantire la medesima qualità del servizio che può essere garantito nelle reti pubbliche. Inoltre, molto spesso gli interventi che riducono la qualità del servizio</p>

	<p>in una RIU contestualmente riducono anche l'esigenza di consumo per tutti gli utenti di tale rete, essendo questi spesso legati da esigenze reciproche dei rispettivi processi industriali (e.g., il prodotto di un soggetto è spesso una materia prima per un altro all'interno della stessa RIU). Diversamente, quando non ci sono interventi di questo tipo è tutto interesse del Gestore di una RIU garantire un livello adeguato di qualità del servizio anche alle industrie presenti nella rete che gestisce.</p> <p>Quindi si propone che gli utenti della rete pubblica connessi ad una RIU non siano pienamente equiparati, sul piano della qualità del servizio di distribuzione, ai clienti connessi alla rete pubblica in virtù di quanto sopra.</p>
<p>S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?</p>	<p>Riguardo la regolazione degli aspetti enunciati nel § II.11 sembra utile sottolineare che l'accesso al Ritiro Dedicato o a incentivazioni sono subordinati all'interazione tra l'utente del SDC, tipicamente di unità produttive, e un soggetto esterno come il GSE oltre che la stessa Terna. Quindi occorre che l'Utente del SDC e questi soggetti esterni (GSE, Terna) possano interagire liberamente tra loro e che questi soggetti esterni non richiedano al Gestore del SDC onerose modifiche alle sue modalità di gestione delle utenze produttive del SDC, con particolare riferimento alla gestione delle misure e dell'anagrafica di tali utenze.</p>
<p>S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?</p>	<p>Riguardo ai rapporti tra il Gestore di una RIU e il gestore della rete pubblica su cui tale rete insiste sembra necessario ricordare che proprio la mancanza di regolazione per le RIU ha spesso generato criticità nei rapporti tra i Gestori delle RIU e i gestori della rete pubblica per la presenza di aree talvolta non ben definite con chiarezza in tale regolazione. Quindi si concorda pienamente con la proposta di mettere in consultazione le due convenzioni che disciplinano gli aspetti enunciati nel § II.3, ma sembra opportuno con riferimento alle RIU che tali convenzioni rientrino come allegati al Regolamento d'Esercizio che i Gestori di RIU sottoscrivono con i gestori di rete pubblica competenti.</p> <p>Si propone infine che anche il Regolamento d'Esercizio tra i Gestori di RIU e i gestori di rete pubblica competente sia messo a consultazione in modo da arrivare ad un nuovo testo condiviso di Regolamento che tenga conto della nuova disciplina delle Reti Private.</p>

<p>S32. <i>Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?</i></p>	<p>Riguardo la proposta di regolazione delineata nel § III.1.1 sembra necessario introdurre considerazioni analoghe a quelle già espresse nelle risposte ai quesiti S25, S26 e S27. Precisamente si richiede che l'applicazione degli oneri di sistema (Componenti A, UC) relativamente ai consumi interni non prelevati dalla rete pubblica dei singoli utenti delle RIU in misura pari al 5%, ai sensi del DL 91/14, sia applicata con riferimento alle caratteristiche (livello di tensione, potenza impegnata, potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT) del punto di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica anziché a quelle dei punti di connessione dei singoli utenti delle RIU. Le motivazioni di tale richiesta sono le medesime motivazioni espresse in S25, S26 e S27.</p> <p>Si richiede inoltre che il calcolo degli oneri di sistema sia in linea con gli scaglioni di riduzione in funzione dei consumi stabiliti nel Testo Integrato del Trasporto (Delibera ARG/elt 199/11, Art. 70) intesi come somma dei consumi autoprodotti internamente alla RIU e dei consumi prelevati dalla rete pubblica. Tali oneri verrebbero quindi corrisposti secondo quanto disposto dal TIT per la parte dei consumi prelevati dalla rete pubblica, mentre, per i consumi autoprodotti, si applicherebbe il sopra citato fattore del 5% ai volumi eventualmente residui in ciascuno scaglione definito dal TIT.</p> <p>Riguardo poi alle modalità per regolare gli obblighi per i Gestori di RIU derivanti dal DL 91/14 verso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, sembra opportuno richiedere che queste modalità siano messe a consultazione contestualmente alle modalità che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico proporrà in accordo con quanto delineato nel § II.9.4.C del DCO e discusso in S25.</p>
---	--